

Articolo 5
(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le modifiche al Regolamento in materia di vigilanza sulle SIM, adottate ai sensi del presente provvedimento, si applicano a partire dal 1° luglio 2024.
2. Nel periodo intermedio tra la data di entrata in vigore del presente provvedimento e il 1° luglio 2024 si applica la Comunicazione della Banca d'Italia del 21 dicembre 2022 sulle "Modalità di implementazione dell'articolo 4-septies.2 del d.lgs. 58/1998 (TUF)".

24A01480

PROVVEDIMENTO 12 marzo 2024.

Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio.

LA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito «TUF»), come modificato dal decreto legislativo del 3 agosto 2022, n. 131, contenente norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 («regolamento (UE) n. 2017/2402»);

Visto in particolare l'art. 4-septies.2 del TUF;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/65/CE del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM);

Vista la direttiva 2010/43/UE della Commissione del 1° luglio 2010 recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi, i conflitti di interesse, le regole di condotta, la gestione del rischio e il contenuto dell'accordo tra il depositario e la società di gestione;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2011/61/UE dell'8 giugno 2011 concernente i gestori di fondi di investimento alternativi (AIFMD), che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 231/2013 del 19 dicembre 2012, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza;

Visto il regolamento (UE) n. 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017, come modificato dal regolamento (UE) n. 2021/557 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2021;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia del 21 dicembre 2022 sulle «Modalità di implementazione dell'art. 4-septies.2 del decreto legislativo n. 58/1998 (TUF)»;

Visto il provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015 («regolamento sulla gestione collettiva del risparmio»);

Visto l'art. 23, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 («Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari»), che prevede che la Banca d'Italia sottoponga a revisione il contenuto degli atti di regolazione da essa adottati, per adeguarli all'evoluzione delle condizioni del mercato e degli interessi degli investitori e dei risparmiatori;

Visto il protocollo di intesa tra la Banca d'Italia e la Consob, adottato ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, del TUF, in data 5 novembre 2019;

Considerata l'esigenza di uniformare la vigente disciplina della Banca d'Italia in materia di gestione collettiva del risparmio alle modifiche introdotte dal regolamento (UE) n. 2017/2402;

Considerata l'opportunità di prevedere una disciplina transitoria con riguardo alle modifiche al regolamento sulla gestione collettiva del risparmio contenute nel presente provvedimento;

Considerata l'esigenza di aggiornare per ragioni di semplificazione e adeguamento agli sviluppi del mercato la normativa della Banca d'Italia in materia di gestione collettiva del risparmio contenuta nel regolamento sulla gestione collettiva del risparmio;

Valutate le osservazioni pervenute in risposta al documento di consultazione avente ad oggetto le disposizioni della Banca d'Italia relative a banche, intermediari finanziari, SIM, SGR, SICAV e SICAF in materia di operazioni di cartolarizzazione, pubblicato il 27 luglio 2023;

Sentita la Consob;

Emana:

l'unito provvedimento che modifica il regolamento sulla gestione collettiva del risparmio pubblicato con provvedimento del 19 gennaio 2015, come successivamente modificato e integrato.

L'unito provvedimento viene pubblicato sul sito *web* della Banca d'Italia e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2024

Il direttore generale: SIGNORINI



Articolo 1 **(Modifiche al Capitolo I del Titolo I)**

1. Al paragrafo 1, primo capoverso, dopo il numero 36 *bis*) è aggiunto il seguente:

“36 *ter*) “SECR”: Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate;”

2. Al paragrafo 1, ultimo capoverso, dopo le parole “nel Regolamento delegato (UE) 231/2013” la parola “e” è sostituita da una virgola e dopo le parole “nel Regolamento delegato (UE) 2016/438” sono aggiunte le seguenti parole: “e nel Regolamento (UE) 2017/2402”.

Articolo 2 **(Modifiche al Capitolo III del Titolo IV)**

1. Alla Sezione I, paragrafo 2, dopo la frase “La materia è regolata dalle seguenti disposizioni:” è aggiunto il seguente primo alinea:

“- art. 4-*septies*.2 TUF, che, fermi restando i compiti della BCE, individua nella Banca d’Italia l’autorità competente a vigilare su una serie di obblighi previsti dal SECR quando siano coinvolti intermediari vigilati, fra cui i gestori come definiti dall’art. 1, co. 1, lett. q-*bis*), TUF;”

2. Alla Sezione I, paragrafo 2, dopo le parole “dall’allegato IV;” è aggiunto il seguente sesto alinea:

“- dal Regolamento (UE) 2017/2402 (SECR), che stabilisce obblighi di due diligence per gli investitori istituzionali che investono in esposizioni verso una cartolarizzazione di cui all’art. 2, par. 1, del SECR, e che modifica la direttiva AIFMD e la direttiva UCITS;”


3. È aggiunta la seguente Sezione:

“SEZIONE IV

NOTIFICA DELLE OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

1. Premessa

La presente Sezione stabilisce le modalità con cui le SGR, anche per conto degli OICR da esse gestiti, le SICAV o SICAF che gestiscono i propri patrimoni effettuano le notifiche in relazione agli articoli da 6 a 8 del Regolamento (UE) 2017/2402 (SECR) quando esse o gli OICR gestiti agiscono come “cedenti”, “prestatori originari” o società veicolo (“SSPE”) di operazioni di cartolarizzazione ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾.



Non sono previsti obblighi di notifica per gli articoli 5 e 9 del SECR, ma il loro pieno rispetto è presupposto necessario per poter effettuare operazioni di cartolarizzazione o assumere rischi in posizioni verso cartolarizzazioni.

Questa Sezione individua le informazioni che le SGR, anche per conto degli OICR da esse gestiti, le SICAV o SICAF che agiscono in uno dei ruoli indicati nel primo capoverso sono tenute a trasmettere alla Banca d'Italia al momento della realizzazione dell'operazione di cartolarizzazione, nonché nel corso della durata della stessa quando l'operazione sia interessata da modifiche che possono incidere sul rispetto degli articoli da 6 a 8 del SECR.

Gli obblighi di notifica di cui alla presente Sezione si applicano alle operazioni di cartolarizzazione di cui all'articolo 2, numero 1), del SECR⁽¹⁰⁾.

⁽⁸⁾ Per le definizioni di "cedente", "prestatore originario" e "SSPE" si rimanda all'articolo 2, punti 2, 3 e 20, del SECR.

⁽⁹⁾ Per quanto riguarda il ruolo di SSPE, la disciplina si applica soltanto nei confronti degli OICR gestiti dalla SGR.

⁽¹⁰⁾ Per le operazioni di cartolarizzazione realizzate dopo il 1° gennaio 2023 ma prima della data di applicazione della presente Sezione la notifica è effettuata ai sensi della Comunicazione della Banca d'Italia del 21 dicembre 2022 sulle "Modalità di implementazione dell'art. 4-septies.2 del TUF", che richiede di effettuare la notifica tramite lo stesso modello dei dati previsto nel paragrafo 2.2.

2. Notifiche alla Banca d'Italia


La notifica dell'operazione di cartolarizzazione è corredata da una lettera di attestazione della conformità dell'operazione ai requisiti previsti dagli articoli da 6 a 8 del SECR, secondo il modello riportato nell'Allegato IV.4.3. La lettera di attestazione è firmata dal responsabile dell'organo con funzione di gestione della SGR o della SICAV o SICAF che gestisce il proprio patrimonio.

Nelle operazioni in cui partecipano più SGR, anche per conto degli OICR da esse gestiti, SICAV o SICAF nei ruoli di cedente, prestatore originario e SSPE, ciascuna di esse produce una lettera di attestazione di conformità dell'operazione.

2.1 *Assetti organizzativi e conformità al SECR*

La SGR o la SICAV o SICAF che gestisce il proprio patrimonio adotta le politiche, le procedure e le specifiche misure per assicurare l'effettiva capacità di rispettare, nel continuo, le previsioni del SECR. Nella definizione di tali politiche, procedure e specifiche misure, approvate dall'organo con funzione di supervisione strategica della SGR o della SICAV o SICAF, è assicurato il coinvolgimento delle funzioni aziendali di controllo competenti.

Le funzioni aziendali di controllo, in linea con quanto previsto dal SECR, sono tenute a verificare l'adeguatezza delle politiche, delle procedure e delle specifiche misure adottate dalla SGR, SICAV o SICAF per assicurare l'effettiva capacità di rispettare, nel continuo, le previsioni del SECR. Nell'ambito delle verifiche svolte dalle funzioni aziendali di controllo, viene



redatto un documento che contiene: (i) la descrizione delle politiche, procedure e specifiche misure volte ad assicurare il rispetto dei requisiti di cui agli articoli da 6 a 8 del SECR ⁽¹¹⁾; (ii) una valutazione di come tali politiche, procedure e specifiche misure siano state attuate dalle unità o funzioni coinvolte nell'operazione di cartolarizzazione. La valutazione inoltre attesta che le politiche, le procedure e le specifiche misure sono appropriate, che vengono debitamente eseguite per assicurare il rispetto dei requisiti di cui agli articoli da 6 a 8 del SECR e che non sono state riscontrate irregolarità.

La valutazione è aggiornata tempestivamente in presenza di modifiche alle politiche, procedure e specifiche misure e ogni qualvolta si renda necessario.

2.2 *Tempistiche e modalità della notifica*

Le nuove operazioni sono notificate alla Banca d'Italia entro un mese dalla data di emissione ⁽¹²⁾.

Nelle operazioni in cui partecipano più soggetti vigilati ⁽¹³⁾ nei ruoli di cedente, prestatore originario, promotore e SSPE, la notifica può essere effettuata da uno solo di essi. In tali casi, la SGR o la SICAV o SICAF che gestisce il proprio patrimonio incaricata raccoglie dagli altri soggetti vigilati le informazioni indicate al par. 2.3.

Il compito di effettuare la notifica dell'operazione di cartolarizzazione può essere delegato al *servicer* dell'operazione. In questo caso, il *servicer* applica le disposizioni del presente paragrafo. La SGR o la SICAV o SICAF incaricata o il *servicer* delegato trasmette alla Banca d'Italia la notifica completa di tutti i suoi elementi.

I dettagli tecnici sulle modalità di presentazione delle notifiche e il modello dei dati sono pubblicati sulla piattaforma INFOSTAT della Banca d'Italia ⁽¹⁴⁾.

2.3 *Informazioni da inviare in fase di emissione dell'operazione*

La SGR, anche per conto degli OICR da essa gestiti, o la SICAV o SICAF che gestisce il proprio patrimonio, che agisce come cedente, prestatore originario o SSPE è tenuta a fornire alla Banca d'Italia le informazioni relative a ciascuna nuova operazione di cartolarizzazione al momento della emissione, tramite il modello dei dati di cui al paragrafo 2.2, che contiene informazioni su: (i) le caratteristiche dell'operazione; (ii) le esposizioni cartolarizzate; (iii) le posizioni ritenute verso la cartolarizzazione; (iv) la conformità agli articoli da 6 a 8 del SECR; (v) la conferma che quanto previsto nelle politiche, procedure e specifiche misure garantisca il rispetto degli articoli da 6 a 8 del SECR.

Ai sensi dell'art. 7, par. 1, del SECR, la SGR o la SICAV o SICAF trasmette inoltre la documentazione illustrativa di supporto che includa almeno: (i) una sintesi delle caratteristiche dell'operazione ⁽¹⁵⁾; (ii) una descrizione delle modalità e delle tempistiche con cui vengono fornite agli investitori le informazioni necessarie per soddisfare i requisiti previsti dall'art. 5 del SECR; (iii) con riferimento all'interesse economico netto



rilevante trattenuto, (a) conferma dell'assenza di eventuali tecniche di attenuazione del rischio di credito o copertura con derivati dei titoli sottoscritti o delle esposizioni mantenute, (b) conferma che i diritti, i benefici o gli obblighi non siano stati oggetto di trasferimento e/o cessione, anche parziale, a terzi soggetti, (c) conferma dell'assenza di eventuali accordi e/o meccanismi, incorporati nell'ambito della complessiva operazione di cartolarizzazione, in virtù dei quali l'interesse trattenuto all'origine diminuirebbe più rapidamente dell'interesse trasferito, nonché conferma che l'interesse trattenuto non abbia priorità nell'allocazione dei flussi di cassa per essere rimborsato o ammortizzato preferenzialmente rispetto all'interesse trasferito.

Unitamente al modello dei dati e alla documentazione illustrativa di supporto si trasmette il documento contenente la valutazione delle funzioni aziendali di controllo di cui al paragrafo 2.1 ⁽¹⁶⁾. Nelle operazioni in cui partecipano più SGR, anche per conto degli OICR da esse gestiti, SICAV o SICAF nei ruoli di cedente, prestatore originario e SSPE ciascuna di esse trasmette la valutazione di cui al paragrafo 2.1.

2.4 *Informazioni da fornire su base continuativa*

I requisiti di cui agli articoli da 6 a 8 del SECR sono soddisfatti su base continuativa. La SGR o la SICAV o SICAF che gestisce il proprio patrimonio notifica alla Banca d'Italia, senza ritardo, qualsiasi evento significativo sopraggiunto come definito dall'articolo 7, paragrafo 1, lett. g), del SECR che, incidendo sulle caratteristiche dell'operazione di cartolarizzazione, possa avere effetti sul rispetto di tali articoli.

La notifica è effettuata mediante la trasmissione di un aggiornamento al modello dei dati di cui al paragrafo 2.2, già trasmesso in fase di emissione.


L'obbligo di notificare alla Banca d'Italia gli eventi significativi si applica anche alle operazioni di cartolarizzazione emesse dopo il 1° gennaio 2019 ⁽¹⁷⁾.

Alle notifiche per eventi significativi si applicano le previsioni di cui al paragrafo 2.2.

2.5 *Notifica delle operazioni multi-originator*

Nelle operazioni di cartolarizzazione a cui partecipano, come cedenti, due o più soggetti vigilati ⁽¹⁸⁾ (c.d. operazioni *multi-originator*), i cedenti individuano tra di loro il soggetto incaricato di effettuare la notifica di cui al paragrafo 2. A tal fine, la SGR o la SICAV o SICAF che gestisce il proprio patrimonio incaricata raccoglie dagli altri cedenti le informazioni indicate al paragrafo 2.3, che provvede successivamente a notificare alla Banca d'Italia secondo le tempistiche e le modalità previste al paragrafo 2.2.

Il compito di effettuare la notifica dell'operazione di cartolarizzazione può essere delegato al *servicer* dell'operazione. In questo caso, il *servicer* applica le disposizioni del presente paragrafo. La SGR o la



SICAV o SICAF incaricata o il *servicer* delegato trasmette alla Banca d'Italia la notifica completa di tutti i suoi elementi.

⁽¹¹⁾ La descrizione non può prevedere un mero rinvio alle clausole dei contratti dell'operazione che garantiscono la conformità con gli articoli da 6 a 8 del SECR.

⁽¹²⁾ Per data di emissione si intende la data in cui l'esposizione è stata cartolarizzata per la prima volta; questa data può coincidere con: (i) la data di emissione dei titoli (cartolarizzazione tradizionale); (ii) la data del contratto di garanzia (cartolarizzazione sintetica); (iii) la data in cui il titolo ABCP è stato emesso per la prima volta (cartolarizzazione ABCP). Cfr. art. 43, par. 9, del SECR.

⁽¹³⁾ Per "soggetti vigilati" si intendono banche, intermediari finanziari, SIM, SGR (anche per conto degli OICR da esse gestiti), SICAV o SICAF che gestiscono i propri patrimoni.

⁽¹⁴⁾ INFOSTAT, Survey "VIG33-Notifiche".

⁽¹⁵⁾ In particolare, per le operazioni in cui non è stato redatto un prospetto ai sensi del Regolamento (UE) n. 1129/2017, la documentazione deve includere le informazioni previste all'art. 7, par. 1, lett. c), del SECR.

⁽¹⁶⁾ Non è necessario che per ogni nuova operazione di cartolarizzazione in cui la SGR, anche per conto degli OICR da essa gestiti, o la SICAV o SICAF che gestisce il proprio patrimonio interviene come cedente, prestatore originario o SSPE sia prodotta una nuova valutazione se non sono intervenute modifiche che rendono necessari aggiornamenti alla valutazione delle funzioni aziendali di controllo già trasmessa in occasione di una precedente operazione.

⁽¹⁷⁾ Per le cartolarizzazioni emesse prima del 1° gennaio 2023 la notifica degli eventi significativi si effettua mediante la compilazione del modello dei dati di cui al paragrafo 2.2. In questi casi, il modello è compilato in tutte le sue parti e non soltanto con riferimento alle modifiche intervenute.

⁽¹⁸⁾ Cfr. nota 13.

3. Operazioni di cartolarizzazione con soggetti non vigilati ⁽¹⁹⁾

L'articolo 4-*septies*.2 del TUF stabilisce che, nel caso in cui nell'operazione di cartolarizzazione siano coinvolti soggetti non vigilati, la Banca d'Italia esercita i poteri di vigilanza per il tramite della SGR o della SICAV o SICAF che gestisce il proprio patrimonio, fermo restando il potere della Banca d'Italia di chiedere le informazioni direttamente ai soggetti non vigilati.

A tal fine, la SGR, anche per conto degli OICR da essa gestiti, o la SICAV o SICAF che svolge il ruolo di cedente, prestatore originario o SSPE assume il ruolo di referente della Banca d'Italia ⁽²⁰⁾. La SGR o la SICAV o SICAF riceve dal soggetto non vigilato le informazioni individuate nel paragrafo 3.1 sia al momento della realizzazione dell'operazione di cartolarizzazione, sia nel corso della durata della stessa quando l'operazione sia interessata da modifiche che possono incidere sulla conformità con gli articoli da 6 a 8 del SECR ⁽²¹⁾, e le trasmette alla Banca d'Italia nell'ambito della notifica di cui al precedente paragrafo 2.

3.1 *Informazioni che la SGR o la SICAV o SICAF che gestisce il proprio patrimonio referente della Banca d'Italia deve ricevere dal soggetto non vigilato*

La SGR o la SICAV o SICAF che gestisce il proprio patrimonio riceve dal soggetto non vigilato che assolve uno degli obblighi previsti dagli articoli da 6 a 8 del SECR le informazioni da trasmettere alla Banca d'Italia secondo il modello di dati indicato al paragrafo 2.2, corredato da una lettera a firma del legale rappresentante del soggetto non vigilato che attesta la conformità agli articoli da 6 a 8 del SECR posti a carico di quest'ultimo.

La documentazione contrattuale dell'operazione di cartolarizzazione disciplina il rapporto tra la SGR o la SICAV o SICAF e il soggetto non vigilato relativamente all'adempimento degli obblighi di



cui agli articoli da 6 a 8 del SECR e prevede, nel caso in cui l'adempimento di uno di tali obblighi sia posto a carico del soggetto non vigilato, almeno l'obbligo di quest'ultimo di trasmettere alla SGR o alla SICAV o SICAF: (i) le informazioni di cui al paragrafo 2.3 in tempo utile per consentire alla SGR o alla SICAV o SICAF di effettuare la notifica dell'operazione di cartolarizzazione ⁽²²⁾; (ii) l'informativa sugli eventi significativi sopraggiunti di cui al paragrafo 2.4. Il contratto individua altresì specifici meccanismi e modalità idonei ad assicurare l'obbligo di trasmettere alla SGR o alla SICAV o SICAF le informazioni di cui ai paragrafi 2.3 e 2.4.

Se la documentazione contrattuale non disciplina il rapporto tra la SGR o la SICAV o SICAF e il soggetto non vigilato relativamente all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli da 6 a 8 del SECR, la responsabilità nei confronti della Banca d'Italia per l'adempimento degli stessi obblighi è da intendersi interamente a carico della SGR o della SICAV o SICAF ⁽²³⁾.

Se il soggetto non vigilato è tenuto ad assolvere uno degli obblighi di cui agli articoli da 6 a 8 del SECR, la SGR o la SICAV o SICAF, in qualità di referente della Banca d'Italia, resta in ogni caso responsabile della completezza della documentazione trasmessa e può in ogni momento formulare richieste informative specifiche al soggetto non vigilato per assicurarsi che le informazioni ricevute siano complete.

3.2 *Delega al servicer del compito di raccogliere le informazioni dal soggetto non vigilato e di trasmetterle alla Banca d'Italia*

La documentazione contrattuale dell'operazione di cartolarizzazione può prevedere che la SGR o la SICAV o SICAF che gestisce il proprio patrimonio deleghi al *servicer* il compito di raccogliere le informazioni di cui al paragrafo 3.1 e di trasmetterle alla Banca d'Italia nell'ambito della notifica di cui al paragrafo 2 ⁽²⁴⁾. Il *servicer* delegato trasmette alla Banca d'Italia la notifica completa di tutti i suoi elementi.

⁽¹⁹⁾ Nelle operazioni in cui la SSPE è l'unico soggetto non vigilato ed essa non viene incaricata di adempiere uno degli obblighi previsti dal SECR, il presente paragrafo non si applica e si applica soltanto il paragrafo 2.

⁽²⁰⁾ Nel caso in cui più soggetti vigilati siano coinvolti nell'operazione di cartolarizzazione il ruolo di referente della Banca d'Italia è assunto dal cedente.

⁽²¹⁾ Per i soggetti non vigilati, gli articoli 5 e 9 del SECR non rilevano; l'articolo 5 si applica esclusivamente agli investitori istituzionali ai sensi dell'articolo 2, punto 12, del SECR; mentre l'articolo 9 si riferisce soltanto ai soggetti autorizzati all'attività di concessione di finanziamenti.


⁽²²⁾ Si applicano le tempistiche previste nel paragrafo 2.2.

⁽²³⁾ Con riferimento all'obbligo di cui all'articolo 6 del SECR, la SGR o la SICAV o SICAF che gestisce il proprio patrimonio è responsabile verso la Banca d'Italia soltanto nel caso in cui svolga il ruolo di cedente (cfr. art. 6, paragrafo 1, del SECR).

⁽²⁴⁾ In caso di conferimento dell'incarico al *servicer*, la lettera di attestazione di conformità è firmata dal responsabile dell'organo con funzione di gestione della SGR o della SICAV o SICAF che gestisce il proprio patrimonio. Il *servicer* trasmette alla Banca d'Italia anche la lettera di attestazione di conformità del soggetto non vigilato di cui al paragrafo 3.1.

Articolo 3 (Modifiche al Capitolo III del Titolo V)

1. Alla Sezione I, paragrafo 2, terzo alinea, dopo le parole "per quanto riguarda l'eccessivo affidamento ai rating del credito" sono aggiunte le



seguenti parole: “il Regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (SECR);”

2. Alla Sezione I, paragrafo 5, dopo le parole “valutazione e gestione delle posizioni deteriorate.” è aggiunto il seguente capoverso:

“Nel caso in cui le SGR, anche per conto degli OICR gestiti, le SICAV o SICAF che gestiscono il proprio patrimonio abbiano assunto esposizioni verso una cartolarizzazione di cui all’articolo 2, numero 1), del Regolamento (UE) 2017/2402 (SECR) e la cartolarizzazione non soddisfi più i requisiti stabiliti nel SECR, le SGR, le SICAV o SICAF si attivano e adottano, se del caso, misure correttive nel migliore interesse degli investitori.”

3. Alla Sezione II è aggiunto il seguente paragrafo:


i.7 Investimenti in esposizioni verso cartolarizzazioni

Gli obblighi per gli OICVM che investono in esposizioni verso una cartolarizzazione di cui all’articolo 2, numero 1), del Regolamento (UE) 2017/2402 (SECR) sono disciplinati dal medesimo regolamento.”

4. Alla Sezione III, paragrafo 1, ultimo capoverso, la frase “Il FIA che assume esposizioni verso cartolarizzazioni rispetta la disciplina prevista dagli artt. 50-56 del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013” è sostituita dalla seguente: “Gli obblighi per i FIA aperti non riservati che investono in esposizioni verso una cartolarizzazione di cui all’articolo 2, numero 1), del Regolamento (UE) 2017/2402 (SECR) sono disciplinati dal medesimo regolamento.”
5. Alla Sezione V, paragrafo 7, la frase “Si applica la disciplina prevista dagli artt. 50-56 del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013” è sostituita dalla seguente: “Gli obblighi per i FIA chiusi non riservati che investono in posizioni verso una cartolarizzazione di cui all’articolo 2, numero 1), del Regolamento (UE) 2017/2402 (SECR) sono disciplinati dal medesimo regolamento.”
6. Alla Sezione VI, paragrafo 1, penultimo capoverso, la frase “Il FIA che assume esposizioni verso cartolarizzazioni rispetta la disciplina prevista dagli artt. 50-56 del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013” è sostituita dalla seguente: “Gli obblighi per i FIA riservati che investono in posizioni verso una cartolarizzazione di cui all’articolo 2, numero 1), del Regolamento (UE) 2017/2402 (SECR) sono disciplinati dal medesimo regolamento.”

Articolo 4
(Modifiche agli Allegati)

È aggiunto il seguente Allegato IV.4.3:



“ALLEGATO IV.4.3

Lettera di conformità ai requisiti di cui agli articoli da 6 a 8 del Regolamento (UE) 2017/2402

Oggetto: Operazione di cartolarizzazione _____ . Attestazione di conformità ai requisiti di cui agli articoli da 6 a 8 del Regolamento (UE) 2017/2402

_____ (denominazione SGR, SICAV o SICAF firmataria)

_____ (codice SGR, SICAV o SICAF firmataria)

Con riferimento all'operazione _____ , la [SGR/SICAV/SICAF] _____ conferma che:

- L'operazione di cartolarizzazione è conforme all'Articolo 6 del Regolamento (UE) 2017/2402 e ogni suo atto delegato. _____ , nel suo ruolo di [promotore/cedente/prestatore originario] dell'operazione, mantiene su base continuativa un interesse economico netto rilevante nell'operazione non inferiore al 5%.
- [in caso di op. pubblica] L'operazione di cartolarizzazione è conforme all'Articolo 7 del Regolamento (UE) 2017/2402 e ogni suo atto delegato. _____ , nel suo ruolo di [promotore/cedente/SSPE] dell'operazione, ha reso disponibili tutte le informazioni indicate nel Regolamento delegato (UE) 1224/2020 mediante il repertorio di dati sulle cartolarizzazioni _____ .
- [in caso di op. privata] L'operazione di cartolarizzazione è conforme all'Articolo 7 del Regolamento (UE) 2017/2402 e ogni suo atto delegato. _____ , nel suo ruolo di [promotore/cedente/SSPE] dell'operazione, ha reso disponibili tutte le informazioni indicate nel Regolamento delegato (UE) 1224/2020 mediante il/la [sito web/data room/repertorio di dati sulle cartolarizzazioni/ALTRO: SPECIFICARE _____] _____. Le informazioni rese disponibili riflettono le caratteristiche effettive dell'operazione di cartolarizzazione.
- L'operazione di cartolarizzazione è conforme all'Articolo 8 del Regolamento (UE) 2017/2402 e ogni suo atto delegato.

Data

Firma

Articolo 5
(Disposizioni finali e transitorie)

1. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano a partire dal 1° luglio 2024.
2. Fino al 30 giugno 2024 la notifica delle operazioni di cartolarizzazione è effettuata secondo quanto previsto nella Comunicazione della Banca d'Italia del 21 dicembre 2022 sulle “Modalità di implementazione dell'articolo 4-septies.2 del d.lgs. 58/1998 (TUF)”.

